**Associazione dei Notai dell’Emilia Romagna**

**“Aldo dalla Rovere”**

**1° Convegno di Primavera**

13 maggio 2022

Notaio Alessandro Panzera

(ore 17.20)

**Esame di un caso pratico: sorte dell'originale della procura speciale rilasciata in formato analogico e spedita in copia autentica digitale.**

*Abstract*

L'intervento, previa una breve analisi delle tematiche giuridiche correlate al rilascio di copia autentica digitale di procura ricevuta od autenticata in formato analogico (normativa di riferimento e considerazioni di carattere fiscale), affronta la tematica concernente la sorte dell'originale, ovverosia se lo stesso possa (o debba) essere rilasciato alla Parte, conservato fiduciariamente o distrutto.

Nell'ambito dell'inquadramento della fattispecie, la breve disamina preventiva riguarderà i temi della liceità del rilascio in assenza di tenuta a Raccolta, delle modalità di spedizione (tramite email tradizionale o pec), di formazione del documento digitale e dell'assolvimento dell'imposta di Bollo.

**Materiali sul tema della copia conforme di procura rilasciata**

* Quesito n. 8-2010/IG del 18 novembre 2010 (Mauro Leo). **Copia cartacea di documento informatico** (art. 57 bis, comma 2, L.N.)
* Quesito n. 11-2010/IG del 28 dicembre 2010 (Commissione informatica). **Copia informatica di documento**.
* Quesito n. 6-2012/DI del 21 giugno 2012 (Maria Concetta Cignarella). **Copia informatica di procura speciale non depositata**.
* Quesito n. 6-2014 del 17 settembre 2014 (Gea Arcella e Maria Concetta Cignarella). Allegazione degli originali e delle copie formati su diversi tipi di supporto (art. 57 bis L.N.). **Trattamento fiscale in ordine all’imposta di Bollo**.
* Federnotizie del 23 ottobre 2018 (Ludovico Maria Capuano). **SOS Procura digitale**.
* Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica. La risposta a interpello n. 170/2022 dell'Agenzia delle Entrate (6 aprile 2022).

**QUESITI DA PORSI**

I quesiti posti all’attenzione degli interpreti sono affrontati nei materiali sopra citati, pertanto in questa sede appare più consono, per non travalicare i confini dell’intervento, semplicemente elencarli, dando una risposta sintetica:

1. liceità della **predisposizione di copia conforme digitale di una procura speciale rilasciata in formato cartaceo** (analogico): la liceità non è più posta in discussione (argomentandosi sulla base degli artt. 73 della L.N. e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005);
2. liceità della **predisposizione di copia cartacea** (analogica) **dalla copia conforme digitale** predisposta e spedita dal Notaio che ha ricevuto l’originale analogico: la liceità non è più posta in discussione (art. 57 *bis* della L.N.);
3. previsione di **modalità specifiche di** **spedizione della copia conforme digitale** al notaio che la deve allegare: il mezzo di trasmissione della procura non incide sul valore probatorio della stessa in termini di paternità, pertanto è legittimo e valido l’invio della copia digitale tramite email tradizionale;
4. predisposizione di **copia conforme digitale** di una procura speciale rilasciata in formato cartaceo (analogico) e **messa a repertorio**: non è necessaria la messa a repertorio argomentandosi dalla *ratio* dell’art. 57 *bis* della L.N., il quale è stato dettato per consentire la migrazione da una forma all’altra finalizzato a rendere allegabile un documento accessorio avente una formazione “nativa” diversa da quella con cui dovrà nascere il documento principale;
5. non necessarietà della **messa a Raccolta ai fini del rilascio** delle copie digitali: si vedano le argomentazioni desunte dagli artt. 73 L.N. e 22 del CAD;
6. ai fini della **predisposizione della copia conforme digitale**, basta la **mera sottoscrizione** della stessa **con firma elettronica** o è **necessaria la certificazione di conformità** all’originale? Serve la formula della certificazione;
7. modalità di **assolvimento dell’imposta di bollo** sull’originale: le modalità operative di assolvimento dell’Imposta di Bollo sull’originale (*rectius*, le modalità con le quali rendere palese ed immediatamente desumibile che l’assolvimento è avvenuto) sono, fondamentalmente, quattro:
8. apposizione del bollo sull’originale della procura e scansione della stessa ai fini della predisposizione della copia conforme digitale, in modo che si veda/no il/i contrassegno/i;
9. conservazione della/e Marca/che da Bollo in modo che non venga/no utilizzata/e per altri documenti e indicazione degli estremi del/i contrassegno/i nell’attestazione di conformità;
10. apposizione del bollo sull’originale della procura, predisposizione di una sorta di matrice e indicazione degli estremi del/i contrassegno/i nell’attestazione di conformità o nel frontespizio del documento;
11. utilizzo del Bollo virtuale con l’indicazione degli estremi.

**SORTE DELL’ORIGINALE DELLA PROCURA ANALOGICA**

**SPEDITA IN COPIA CONFORME DIGITALE**

Una volta “smarcati” tutti i quesiti operativi di carattere giuridico e fiscale, in molti si domandano che cosa si debba poi fare in concreto con il documento originale, laddove le fattispecie ipotizzabili sono fondamentalmente le seguenti:

1. consegnare la procura alla Parte, senza nulla precisare;
2. consegnare la procura alla Parte, invitandola a spedirla tramite servizio postale o corriere al notaio che stipulerà l’atto;
3. consegnare la procura alla Parte, invitandola a conservarlo;
4. spedire direttamente la procura al notaio che stipulerà l’atto tramite servizio postale o corriere;
5. conservarla fiduciariamente;
6. distruggerla.

Innanzitutto sgombriamo immediatamente il campo da ogni dubbio sul fatto che, ad avviso di chi scrive, qualunque scelta che non comporti **la distruzione non è percorribile**.

Innanzitutto, perché secondo l’art. 490 del Codice Penale “*Chiunque, in tutto o in parte,* [*distrugge*](https://www.brocardi.it/dizionario/5316.html)*,* [*sopprime*](https://www.brocardi.it/dizionario/5285.html) *od* [*occulta*](https://www.brocardi.it/dizionario/2302.html) *un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli* [*476*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art476.html)*,* [*477*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art477.html) *e* [*482*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art482.html)*, secondo le distinzioni in essi contenute*”.

Per i “fini penalisti” che sicuramente affollano le nostre file, non mi metterei a fare sofismi sul fatto che la distruzione fatta da noi avrebbe il mero scopo di impedire il riutilizzo fraudolento e/o di “liberarci” dall’onere di una custodia fiduciaria che peraltro la legge non ci richiede.

E che quindi la nostra azione non integrerebbe la fattispecie di reato, mancando la finalità di recare a sé o ad altri un vantaggio (forse liberarsi da un onere di custodia lo è?) o di recare ad altri un danno.

Peraltro, dal tenore della norma, in realtà la fattispecie rilevante *tout court* è proprio quella che riguarda l’atto pubblico (la cui distruzione non necessita una motivazione specifica per essere punibile), laddove l’incidenza della motivazione riguarda il testamento o i titoli di credito.

L’altro motivo per cui mi sentirei di escludere, almeno in termini di opportunità, la distruzione del documento, è che in tal modo renderemmo impossibile una attività di collazione postuma della copia con l’originale, ove un domani sorgano contestazioni.

Vero è che si potrebbe obbiettare come in caso di rilascio alla Parte anche sul piano materiale (e non solo giuridico) del documento, la collazione potrebbe divenire impossibile perché da quest’ultima impedita o per il mero smarrimento dell’originale.

Ma almeno ciò non sarebbe determinato da una scelta del Notaio che, spossessandosi del documento, rimane sollevato dalla responsabilità sulla futura sorte dello stesso.

Per quanto concerne le **altre ipotesi**, fermo restando che ad avviso di chi vi parla nessuna di esse può considerarsi “preferibile” sulla base di ragionamenti fondati sul diritto positivo, la scelta a questo punto si basa su valutazioni di opportunità (e percorribilità in termini organizzativi interni) che dovrebbero dare un minimo di sollievo.

In altre parole, **come si procede non si sbaglia**.

Ciò detto, a questo punto dobbiamo interrogarci *a contrario*, domandandoci se abbiamo qualche elemento di opportunità che ci deve muovere verso:

1. la custodia sul piano fiduciario;
2. un’attività che faccia “arrivare” l’originale al notaio rogante (direttamente o invitando la Parte a fargliela pervenire);
3. la mera consegna dell’originale alla Parte.

Sul piano fiduciario **nessun obbligo di custodia può esserci posto**, neanche sotto il profilo della diligenza professionale, laddove la tenuta a raccolta – che integra la conservazione formale – deve essere richiesta espressamente, laddove non può certo presumersi, pensando al tenore letterale dell’art. 72, comma 3, della L.N. (“*Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro*”).

Per l’ipotesi di **far pervenire la copia al notaio rogante** l’atto principale, ritengo che ciò costituisca la fattispecie meno “sensata” sul piano logico, laddove:

1. qualora la spedizione della copia conforme digitale sia stata dettata dall’urgenza dell’atto, il collega avrà utilizzato la copia digitale, quindi l’arrivo dell’originale darebbe il solo valore aggiunto di una possibilità di collazione da parte di quest’ultimo: tale esigenza, oltre ad essere un po’ curiosa (se non dettata dalla scarsa dimestichezza con tale prassi operativa), potrebbe considerarsi “inelegante”, visto che ne abbiamo attestato la conformità all’originale;
2. qualora la spedizione della copia digitale sia stata fatta “per quanto occorrer potesse”, ossia non per ragioni di urgenza, risparmio di costi di spedizione od altro, allora riterrei più consono fare copia fotostatica, aspettare che la procura arrivi e, in caso di problemi su tempistiche o smarrimenti del servizio postale, a quel punto (e solo a quel punto) predisporre copia digitale: altrimenti si vanno a “sbugiardare” tutti i vari ragionamenti sulle copie mutaforma e sull’esenzione da Bollo argomentandosi sulla base delle finalità (il passaggio da un supporto all’altro) sottese alla *ratio* dell’art. 57 *bis* L.N.

L’ipotesi della **consegna dell’originale alla Parte** (caldeggiare l’invio al notaio rogante riterrei che lasci il tempo che trova) desta a molti perplessità perché consentirebbe la circolazione di più documenti “spendibili” per il compimento dell’atto.

Ciò detto, non può certo desumersi un divieto in senso tecnico, laddove anche una procura speciale, come più volte ricordato, può essere rilasciata in più originali a richiesta della Parte (cosa integrata dalla richiesta della spedizione in copia conforme digitale).

Per giunta, come ribadito dai vari contributi sull’argomento, si ricorda altresì che il problema rimane nell’uso fraudolento da parte del procuratore e non può certo coinvolgere il notaio in termini di diligenza professionale.

Ad avviso di chi scrive, la consegna alla Parte non deve creare imbarazzi, anche perché gli effetti giuridici di un eventuale uso scorretto di documenti identici coinvolgono proprio (in senso negativo) il conferente (salvo il caso di scuola della vendita dello stesso bene a più soggetti, cosa che un venditore potrebbe raggiungere anche “in proprio” conferendo il potere a più procuratori con procure distinte).

Mi sento solo di caldeggiare, per l’ipotesi di consegna dell’originale cartaceo al conferente, di **fare la copia conforme della procura tramite scansione dell’originale** ed aggiunta della certificazione di conformità e non creando una matrice digitale della stessa.

In tal modo si lascerebbe traccia dell’originale ai fini di verifica della firma analogica anche in caso di distruzione del documento.

Se invece si è abituati a fare la copia conforme creando una matrice interamente digitale (cosa che ha vantaggi sul piano della velocità di creazione), riterrei più prudente a quel punto trattenere l’originale e custodirlo fiduciariamente.

Da ultimo, per quanto attiene ai rischi connessi alla circolazione di più procure identiche (un originale e le copie conformi) si rileva come tale problematica possa porsi non per tutte le tipologie di procure speciali.

Infatti solo quelle suscettibili di uso fraudolento “ripetitivo” determinano un rischio effettivo, tra le quali di sicuro possiamo annoverare:

1. procure a vendere;
2. procure ad acquistare beni fungibili (un veicolo non ancora targato);
3. procure a contrarre un mutuo ipotecario;

mentre potremmo serenamente escludere quelle fisiologicamente “one shot”, quali, ad esempio:

1. una procura a donare, dove il donatario è fisiologicamente identificato;
2. una procura a ricevere donazione;
3. una procura ad acquistare beni infungibili, come un immobile;
4. una procura a risolvere una donazione per mutuo consenso.